

Foglio informativo n. 001/ 2022 - FIDEIUSSIONE SPECIFICA
offerto ai consumatori

Informazioni sulla Banca

Südtirol Bank S.p.A. - AG

Sede legale: Via Esperanto, 1 - 39100 - Bolzano

Tel.: 0471/057700- Fax: 0471/057707

Email: info@suedtirolbank.eu - Sito internet: www.suedtirolbank.eu

Registro delle Imprese della CCIAA di Bolzano n. 157534

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5688 - cod. ABI 03374

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Dati e qualifica soggetto incaricato in caso di offerta fuori sede/ a distanza

Generalità del Consulente Finanziario (nome e cognome – indirizzo/sede legale)

Dati iscrizione albo _____ n. _____

in data _____

Si precisa che il cliente non deve riconoscere al soggetto convenzionato alcun costo od onere aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

Che cos'è la "FIDEIUSSIONE SPECIFICA LIMITATA"

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con l'obbligato principale, il pagamento dei debiti da parte dell'obbligato principale nei confronti della Banca, in relazione ad una operazione specifica di affidamento, sino alla concorrenza di un determinato importo.

Tra i **principali rischi del fideiussore**, vanno tenuti presenti:

- pagamento da parte del garante (fideiussore) dei debiti dell'obbligato principale in caso di inadempienza di questi fino alla concorrenza dell'importo predeterminato nel contratto;
- possibilità per il garante (fideiussore) di dover rimborsare alla Banca le somme relative all'obbligazione garantita qualora il pagamento effettuato dal debitore principale garantito risulti inefficace, annullato o revocato (cosiddetta reviviscenza della garanzia).

Foglio informativo n. 001/ 2022 - FIDEIUSSIONE SPECIFICA
 offerto ai consumatori

Condizioni economiche	
VOCI DI SPESA	IMPORTI IN EURO
Spese per il rilascio della garanzia	Non sono previste commissioni o spese a carico del fideiussore
Spese per invio corrispondenza (1): <ul style="list-style-type: none"> • Su supporto cartaceo • Con E-mail PEC/Area Riservata 	<ul style="list-style-type: none"> • 1,50 € • Non previste

(1) Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

Principali clausole contrattuali

Oggetto

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce la Banca per l'adempimento di un'obbligazione di un altro soggetto (debitore principale) qualora questi non adempia. La fideiussione specifica garantisce i debiti che il debitore principale ha assunto nei confronti della Banca per una o più operazioni specificamente individuate ed indicate.

La garanzia è di natura personale, ne deriva che il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito.

Obbligo di rimborso

Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Solidarietà e indivisibilità dell'obbligazione fideiussoria

Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa del fideiussore. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

Recesso del fideiussore e relativi effetti

Nel caso di apertura di credito o di altro finanziamento a tempo determinato, il fideiussore non può recedere dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento del rapporto garantito.

La fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali sospensioni, rinnovi o proroghe, totali o parziali, del rapporto qui garantito, a condizione che la Banca comunichi al fideiussore, successivamente e per iscritto l'avvenuto rinnovo o l'avvenuta sospensione e/o proroga.

Nel caso di fideiussione a tempo indeterminato, come pure per ogni affidamento di cassa o di firma a tempo indeterminato, il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone notizia alla Banca a mezzo di lettera raccomandata o PEC. La dichiarazione di recesso sarà opponibile alla Banca solo quando siano trascorsi almeno tre giorni lavorativi bancari dal ricevimento e per quanto concerne i rapporti di credito, sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore principale ancora in circolazione.

Inoltre il recesso non comporta la liberazione del fideiussore, che rimane impegnato al pagamento di tutti i debiti, anche se sorti o maturati in seguito, dipendenti dai rapporti esistenti al momento in cui il recesso ha effetto.

Reclami

Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie

La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi Bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. I reclami vanno inviati in forma scritta all'ufficio reclami della Banca IN via Esperanto, 1 – 39100 Bolzano (BZ) oppure alla PEC reclami@pec.suedtirolbank.eu. Per reclami presentati la Banca risponde entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo di cui trattasi. Per i servizi di pagamento i tempi massimi di risposta sono 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo.

Se non è soddisfatto della risposta fornita ovvero non ha ricevuto risposta entro i termini anzidetti, il Cliente può presentare ricorso ai seguenti organismi:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

In alternativa al Conciliatore Bancario, il Cliente può rivolgersi ad uno degli Organismi di Mediazione, specializzati in materia Bancaria.

Rimane impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di mediazione.

Legenda

Garante	E' la persona che rilascia fidejussione a favore della Banca
Debitore principale	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Importo massimo garantito	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere. E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale
Solidarietà tra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo
Regresso	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati